

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
90011 BAGHERIA (Pa)

Oggetto: Richiesta d'inclusione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ residente a BAGHERIA (Pa) in Via _____ n. _____
telefono _____

CHIEDE

di essere incluso/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare:

- Corte d'Assise
 Corte d'Assise d' Appello

come previsto dalla Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di BAGHERIA (Pa)
 di avere la cittadinanza italiana;
 di essere di buona condotta morale;
 di godere dei diritti politici;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio _____

conseguito in data _____ presso _____;

- di svolgere la seguente professione _____;
 di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 12 della Legge 10/01/1951, n. 287*;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGO:

-FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

-FOTOCOPIA DEL TITOLO DI STUDIO.

BAGHERIA lì, _____

(Firma del richiedente)

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.